

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Nell'esercizio 2003 la la Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti creditizi, decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, e' stata influenzata dai provvedimenti che si illustrano brevemente.

Per quanto riguarda il gettito contributivo, la gestione è stata interessata dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

Sono confermate le disposizioni dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 e, a partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2002, in applicazione dell'art. 1, della legge 26 giugno 1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera prevista, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I predetti minimali sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1° gennaio 2003 corrispondente a € 38,20 per ciascuna giornata (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11/11/1983, n. 638, modificato dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389).

Il parametro di cui all' art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11/11/1983, n. 638, modificato dal secondo comma dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, valido per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, ha subito l'aumento rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno e, per l'anno 2003, è stato pari a € 160,85 settimanali.

Il D.M. 13 gennaio 2003 ha adeguato le retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza

sociale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 398 del 1987.

La disposizione di cui all'art. 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (che ha introdotto il comma 8 bis nell'art. 48 del TUIR n. 917 del 1986, sostituendo al precedente regime di esclusione dall'imponibilità ai fini fiscali dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro un regime di imponibilità basato su retribuzioni convenzionali) non ha esplicito effetti sulla gestione in relazione agli adempimenti previdenziali per i lavoratori occupati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Si è inoltre verificato l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1 per cento di cui all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, fissata per l'anno 2003 a € 36.959,00 annue;
- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti e per gli optanti di cui all'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995 fissato per l'anno 2003 in € 80.391,00.

Sotto l'aspetto pensionistico, tra i provvedimenti che hanno influenzato, per l'anno 2003, la Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si citano i seguenti provvedimenti.

A partire dal 2001, la legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001), all'articolo 70, comma 7, ha introdotto un importo aggiuntivo (lire 300.000 pari a euro 154,94) da corrispondere, in presenza di particolari condizioni reddituali, unitamente alla rata di dicembre, ai titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo.

Per la determinazione dell'importo aggiuntivo spettante per l'anno 2003 e' stata presa in considerazione la somma degli importi dell'anno 2003, stabilendo che:

- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2003 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'aumento a 516,46 euro) e' risultato maggiore di euro 5.382,50, nulla spettava al pensionato;
- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2003 e' risultato minore o uguale a euro 5.227,56, il pensionato ha avuto titolo, se risultavano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all'intero importo aggiuntivo;
- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2003 e' risultato compreso tra euro 5.227,56 e 5.382,50 al pensionato e' spettata la differenza tra l'importo delle pensioni e 5.382,50, sempre che siano risultate soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) all'articolo 39, commi 4 e 8 , reca norme interpretative dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488.

L'articolo 39, comma 4, prevede che il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.

Il comma 8 dello stesso articolo 39 stabilisce che la lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.

Si ricorda che, come già segnalato nella relazione al Bilancio preventivo 2003, l'articolo

38 della citata legge n. 448, dal comma 1 al comma 6, prevedeva un incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2002 e' incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici ivi indicati unitamente alle relative condizioni.

L'articolo 44 della menzionata legge, al comma 1, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsti dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.

Il comma 2, stabilisce che gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere dal 1° gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità.

Coloro che erano in attività lavorativa al 30 novembre 2002 e hanno versato entro il 17 marzo 2003 quanto previsto dalla legge fruiscono della piena cumulabilità della pensione di anzianità con il reddito.

Procedendo nella disamina dei provvedimenti si cita l'articolo 1 del decreto del 13 gennaio 2003 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale ha determinato le modalità e i termini per il

conseguimento dell'indennità una tantum - di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - da parte dei superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato secondo il sistema contributivo che, alla data del decesso, non abbia maturato il requisito per il trattamento pensionistico diretto.

Si richiama l'articolo 1, comma 20, terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale dispone che "qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire tra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità".

Inoltre si cita il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2003 Serie Generale n. 80, ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003 con il quale e' stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 1, comma 1, del decreto in parola in coerenza con l'articolo 71, comma 1, della menzionata legge 388/2000, dispone che "ai soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e di superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, hanno facoltà di utilizzare, cumulandoli per il

perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

A norma dell'articolo 71, primo comma ultimo periodo della legge n. 388/2000 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto n. 57 la facoltà di totalizzazione opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

E' consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore e' stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfano i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

Il diritto a pensione da totalizzazione presuppone quindi, tra l'altro, che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere, almeno in una delle gestioni interessate, un'anzianità contributiva che dia luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema retributivo.

La totalizzazione e' ammessa purchè riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.

Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianità contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione ai superstiti la domanda di totalizzazione deve essere presentata all'INPS quando l'INPS sia l'Ente di ultima iscrizione.

Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si sommano i periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni nelle quali l'assicurato e' stato iscritto, purchè tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

In materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto del 20 novembre 2003, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, conferma nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2003 già applicato in via previsionale.